

OTTAVO STATUTO COSTITUZIONALE

**RELATIVO ALLA DOTAZIONE DELLA CORONA, ED AGLI APPANNAGGI DEI PRINCIPI
E DELLE PRINCIPESSE D'ITALIA
15 MARZO 1810**

**NAPOLEONE
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA, PROTETTORE DELLA
CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA**

Vista la deliberazione del Senato, in data del 26 febbraio 1810, sul progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese, e discusso in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**OTTAVO STATUTO COSTITUZIONALE
ESTRATTO DE' REGISTRI DEL SENATO CONSULENTE DEL GIORNO 26
FEBBRAIO 1810**

Il Senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto dall'articolo 29 del sesto statuto costituzionale;
Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 22 febbraio 1810;
Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

**TITOLO I
DELLA DOTAZIONE DELLA CORONA**

SEZIONE PRIMA

Art. 1 – La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanii, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennaio e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

Art. 2 – Lo stato de' beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al Senato, e annesso alla minuta del presente statuto.

Art. 3 – I diamanti, le perle, gioie, quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona.

Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al Senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

Art. 4 – Le suppellettili, le carrozze, i cavalli, ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona sino alla concorrenza di una somma di L. 5.000.000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.

SEZIONE SECONDA DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CHE FORMANO LA DOTAZIONE DELLA CORONA

Art. 5 – I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.

Art. 6 – Non possono essere né dati in pegno, né aggravati di pesi e d'ipoteche.

Art. 7 – La permuta degli immobili affetti alla dotazione della corona, non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

SEZIONE TERZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI CHE FORMANO LA DOTAZIONE DELLA CORONA

Art. 8 – I beni della corona sono amministrati da un intendente generale, il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.

Art. 9 – I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del Codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in Consiglio di Stato.

Art. 10 – Il taglio di boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello Stato.

SEZIONE QUARTA DEI CARICHI DELLA DOTAZIONE DELLA CORONA

Art. 11 – I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.

Art. 12 – I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto: tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

Art. 13 – Tutte le pensioni accordate dal re defunto, non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso d'insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

Art. 14 – Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la responsabilità dell'intendente generale.

TITOLO II DEL DEMANIO STRAORDINARIO

Art. 15 – Il demanio straordinario è composto dei beni mobili e immobili che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra in virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.

Art. 16 – Il re dispone del demanio straordinario:

- 1) Per sovvenire alle spese delle armate;
- 2) Per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari resi allo Stato;
- 3) Per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare le arti ed accrescere lo splendore del regno.

Art. 17 – I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche imposte, come i beni dei particolari.

Art. 18 – Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio straordinario.

Art. 19 – L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro il medesimo ne sono pronunciate le sentenze.

Art. 20 – La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una commissione del Consiglio di Stato.

Art. 21 – Il re dispone del demanio straordinario mobile o immobile per decreto, o per decisione.

Art. 22 – Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono ne' suoi conti.

Art. 23 – Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli, il quale farà fare l'atto d'investitura dal Consiglio del sigillo dei titoli in favore del donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di reversione dei beni dati dal re.

Art. 24 – Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.

TITOLO III DEL DEMANIO PRIVATO DEL RE

Art. 25 – Il re ha un demanio privato proveniente sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.

Art. 26 – I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale che esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono dirette le azioni e pronunciate le sentenze a carico del re.

Art. 27 – Tutti i mobili della corona al di là del valore di 5 milioni fissato dall'articolo 4 appartengono al demanio privato.

Art. 28 – Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte le contribuzioni e i pesi pubblici come i beni dei particolari.

Art. 29 – Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorché si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.

Art. 30 – Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà, senza essere legato da alcune delle disposizioni proibitive del Codice Napoleone.

Art. 31 – Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale controfirmato dall'intendente generale.

Art. 32 – Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'articolo 22.

Art. 33 – Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato de' beni, ed il donatario n'entrerà in possesso, adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.

Art. 34 – Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone de' beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di Stato, nelle forme determinate dagli articoli 23 e 24 dello Statuto dell'impero 30 marzo 1806.

Art. 35 – Il re non può prima dell'età d'anni 25 disporre per atto tra vivi del suo demanio privato.

Art. 36 – Il re all'età d'anni 16 potrà disporre per atto di ultima volontà sino alla somma di 2.000.000.

Art. 37 – In caso di morte del re senza aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue:

Art. 38 – Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.

Art. 39 – Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di 500.000 lire di rendita per ciascuno d'essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti, il soprappiù apparterrà al primogenito.

Art. 40 – Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi, e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare sino alla concorrenza di un milione di rendita.

Il nuovo re avrà i medesimi diritti, come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'art. 39.

Art. 41 – I principi e le principesse chiamati a qualche regno straniero, sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse, in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere ripristinati re nella loro eredità.

Art. 42 – I beni immobili ed i diritti appartenenti al demanio privato dal re, non sono in alcun tempo, né sotto qualsivoglia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello Stato. La riunione non può farsi che per istatuto.

Art. 43 – La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello Stato o della corona, e per mezzo degli stessi ufficiali.

Art. 44 – Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servizi, come costruzione di edificii, monumenti, strade, canali ed altre spese.

Art. 45 – Qualunque diamante e pietra preziosa intagliata od incisa del valore al disopra di L. 300.000, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manoscritto antico, sono riuniti di diritto alle suppellettili della corona.

Art. 46 – I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provengono.

Art. 47 – Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate nonostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.

TITOLO IV
DEL VEDOVILE DELLE REGINE E DEGLI APPANNAGGI
DEI PRINCIPI ITALIANI

SEZIONE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48 – Il vedovile delle regine è a carico dello Stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistata la qualità di crede presuntivo della corona.

Art. 49 – Gli appannaggi sono dovuti:

- 1) Ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti;
- 2) Ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

Art. 50 – Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.

Art. 51 – Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili, situati nel territorio del regno.

Art. 52 – I beni immobili del demanio straordinario, o privato del re, servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi.

In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.

Art. 53 – I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.

Art. 54 – I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.

SEZIONE SECONDA
DELLA TRASMISSIONE DEGLI APPANNAGGI

Art. 55 – Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.

Art. 56 – In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello Stato, sia al demanio straordinario e privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

Art. 57 – Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi, che allorquando i principi, ai quali appartiene, si ammogliano o siano giunti all'anno diciottesimo.

Art. 58 – In caso di mancanza di uno o più rami mascholini della linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

Art. 59 – I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi d'ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi ed ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 475, 1429, 1430 e 1718 del Codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'art. 9.

Art. 60 – Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione o conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

SEZIONE TERZA DELLA CONCESSIONE DEGLI APPANNAGGI

Art. 61 – Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re, e registrati negli atti del Senato. Gli appannaggi sullo Stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

Art. 62 – Può il re differire, finché lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.

Art. 63 – Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo Stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.

Art. 64 – Se il re muore prima d'aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano del di lui diritto i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.

SEZIONE QUARTA DELLA FISSAZIONE DEGLI APPANNAGGI

Art. 65 – La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.

SEZIONE QUINTA DELLA FISSAZIONE DEGLI APPANNAGGISTI

Art. 66 – La rendita degli appannaggi è affetta:

- 1) Per l'educazione dei principi, e delle principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;
- 2) Pel loro mantenimento fino al loro matrimonio e stabilimento;
- 3) Pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

Art. 67 – A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo Stato, mediante un senatoconsulto.

Art. 68 – Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito e ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, come è detto all'art. 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.

SEZIONE SESTA DELLA CONSERVAZIONE DELL'APPANNAGGIO

Art. 69 – Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli art. 5, 6 e 10.

Art. 70 – Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta, è nulla.

Art. 71 – È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunciata dal Consiglio di Stato sopra denuncia del gran giudice, ministro della giustizia.

SEZIONE SETTIMA DELL'ESTINZIONE DEGLI APPANNAGGI

Art. 72 – Gli appannaggi si estinguono, 1) per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti; 2) per la vocazione dell'appannaggista attuale ad un regno estero allorché non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati

a succedere nell'appannaggio; 3) per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorché non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo; in difetto, del principe appannaggiato e de' suoi figli.

Art. 73 – I principi, il cui appannaggio è, o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi od i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno al momento della loro assunzione al trono.

Art. 74 – I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re; l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati viene regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona, oppure sul demanio privato.

Art. 75 – I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato e il demanio straordinario.

Art. 76 – La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado esclusivamente della loro discendenza, sotto condizioni stabilite dagli articoli della sez. V del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarii acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.

Art. 77 – Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarii vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pien diritto, ed i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.

TITOLO V DELLA DOTAZIONE DELLE PRINCIPESSA

Art. 78 – Le principesse figlie del re regnante, o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato, o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo Stato, in virtù di un senatoconsulto.

Art. 79 – Quando la principessa non isposa un italiano regnicolo, la dote non può essere costituita che in danaro.

Art. 80 – Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

Art. 81 – Le principesse giunte all'età dei 18 anni compiuti e non maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.

Art. 82 – Questa pensione sarà fissata per ciascuna di loro, come è detto all'art. 61, sez. III, tit. IV.

Art. 83 – Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

Il presidente ed i segretarii
Firmato, Conte *Paradisi*, presidente
Firmato, *Mengotti, Lamberti*, segretarii

Veduto e sigillato
Pel cancelliere del Senato assente
Firmato, *Mengotti*

Comandiamo ed ordiniamo che il presente Statuto, munito dei sigilli dello Stato, sia registrato dal Senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed autorità amministrative, perché lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare: ed il segretario di Stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 15 marzo 1810
Napoleone

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona
(*l.s.*) *Il duca di Lodi*

Per l'imperatore re,
il ministr. segr. di Stato
A. Aldini